



COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO
PER GLI IMPIANTI FISSI
DI TELEFONIA MOBILE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 07.04.2015

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento, in aderenza a quanto previsto dagli artt. 13, comma 1 lett. q), e 17 comma 2 lett. h) della L.R. del Veneto 23 aprile 2004 n. 11 “*Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*”, ha lo scopo di disciplinare, ai sensi dell’art. 8, comma 6, Legge 22 febbraio 2001 n. 36 “*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*”, l’installazione, la modifica, l’adeguamento e l’esercizio degli impianti di radiocomunicazione nel territorio del Comune di San Zenone degli Ezzelini, al fine di:

- garantire un adeguato sviluppo delle reti e la parità di condizione tra i diversi gestori,
- assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale di tali impianti,
- minimizzare l’esposizione della popolazione all’inquinamento elettromagnetico,
- minimizzare i fattori di impatto visivo a carico del paesaggio urbano,
- favorire il metodo della concertazione e una corretta informazione della popolazione,
- perseguire il raggiungimento di ulteriori obiettivi di qualità.

Art. 2 - Obiettivi

L’intervento comunale è diretto ad identificare e disciplinare sul proprio territorio i siti più idonei per l’insediamento dei nuovi impianti e a programmare la delocalizzazione degli esistenti non ricompresi e previsti dalla nuova pianificazione, e comunque che si pongono in contrasto con lo strumento urbanistico o con le disposizioni sovraordinate.

Art. 3 - Installazione di impianti per telefonia mobile

La progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi di comunicazione, come dettato dal D.M. 10 settembre 1998 n. 381, richiamato nel D.P.C.M. 8 luglio 2003, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio.

Ai fini di una loro corretta localizzazione si dovranno privilegiare i siti di proprietà comunale o comunque messi a disposizione dal Comune, affinché, da un canto, siano offerte ai gestori, con un unico interlocutore-locatore, garanzie di *par condicio*, dall’altro, siano evitate possibili sperequazioni nei rapporti tra privati.

Per eventuali siti posti in aree private, ove queste non si intendano acquisire al patrimonio comunale o siano messe nella disponibilità diretta del Comune, andranno predisposte specifiche convenzioni che prevedano il rilascio dei permessi a costruire vincolati ai limiti e alle prescrizioni previste dalla normativa comunale e dal presente regolamento.

Art. 4 - Localizzazione per gli impianti di telefonia mobile

La localizzazione degli ambiti e dei siti idonei viene espressa con l’adozione di una variante al Piano degli Interventi diretta ad individuare cartograficamente le aree di possibile insediamento delle opere di interesse pubblico e quelle viceversa da riqualificare e trasferire.

Solo i siti espressamente già individuati dalla pianificazione comunale come idonei all’installazione degli impianti radio base potranno essere oggetto di domanda di realizzazione da parte dei gestori, non potendo ogni diversa richiesta trovare immediato accoglimento.

Art. 5 - Programma annuale di sviluppo delle reti e documentazione richiesta

Di norma, i gestori devono presentare al Comune, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma annuale di sviluppo della propria rete, con l’indicazione delle installazioni fisse, anche per aree circoscritte, che intendono realizzare per il successivo anno, specificando le aree di ricerca con

l'indicazione della tipologia di massima dell'impianto, la sua presunta potenza e le indicazioni tecniche che rammostrino le specifiche esigenze di servizio.

Il programma va corredato della seguente documentazione, consegnata in copia anche in formato elettronico:

- cartografia aggiornata, in scala adeguata, del territorio interessato alle installazioni, con l'indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte in cui si prevede l'installazione di nuovi impianti, nonché di quelli già installati e di quelli inseriti e previsti nella pianificazione comunale;
- elenco delle installazioni previste con la denominazione del sito, la via e il numero civico se disponibili, ed i riferimenti catastali.

Art. 6 - Iter istruttorio per le nuove installazioni in aderenza allo strumento urbanistico

Solo i progetti per le nuove installazioni che si presentano in aderenza al piano di localizzazione approvato dal Comune saranno valutati ai fini del rilascio autorizzativo; le domande rispettose del presente Regolamento e delle eventuali regole pattizie che disciplinano il godimento delle aree, seguiranno il procedimento unico e semplificato previsto dalla normativa di settore, e il Comune provvederà, previa acquisizione del parere dell'ARPA, al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni.

Art. 7 - Iter istruttorio per le installazioni non previste nella pianificazione comunale

La richiesta di nuovo impianto, inserito dal gestore nel suo programma annuale, ovvero presentato come singola installazione, ove non ricompresa tra i siti già individuati dalla pianificazione comunale, non potrebbe trovare accoglimento; tale indicazione da parte dei gestori sarà diretta ad attivare una procedura concertata, con l'indizione entro 30 giorni di un tavolo di lavoro, al quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti interessati, cittadini e portatori di interessi diffusi, oltre che l'Amministrazione e l'ARPA, che dovranno esprimere ogni parere entro 60 giorni.

Tale procedura è propedeutica alla variante di Piano, per le eventuali sue adozione e approvazione da parte del Comune; nelle more dell'eventuale adozione e approvazione della variante di Piano il Comune potrà valutare il rilascio di autorizzazione per impianto provvisorio di cui all'art. 11. Ove la valutazione relativa alla variante di piano non avesse esito positivo, l'*iter* si concluderà con un diniego.

Tutte le spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di autorizzazione relative a siti non compresi nella pianificazione comunale sono a carico del richiedente; tali spese non sono comprensive degli oneri previsti per il rilascio dei permessi di costruire, qualora previsti.

Art. 8 - Documentazione per la richiesta di installazione o modifica degli impianti

Nella relazione tecnica che i gestori dovranno presentare, le misure di fondo del campo elettromagnetico preesistente dovranno comprendere almeno tre rilievi effettuati nei piani più alti (a 1,5 metri dal piano di calpestio) delle abitazioni comprese nel raggio dei 300 metri dal nuovo insediamento. Le misure dovranno essere effettuate di preferenza nei poggioli o nei terrazzi degli appartamenti, ponendo particolare attenzione agli insediamenti esistenti, al fine di individuare i punti di maggior intensità del segnale: questi rilievi potranno essere valutati da un professionista di fiducia dell'Amministrazione Comunale, chiamato ad esprimere la propria valutazione in merito, ed in caso di dubbi o incertezze sull'esito dei rilievi, tali misure dovranno essere ripetute.

Per evitare inutili contrapposizioni, i rilievi dovranno essere effettuati nelle ore di maggior traffico telefonico, sui cui orari i gestori della telefonia mobile detengono registrazioni per un'ampia casistica.

Per ogni singola installazione deve essere prodotta la seguente documentazione:

- a) relativamente alle caratteristiche del sito:
 - progetto dell'impianto in scala 1:200,
 - inserimento fotografico,
 - altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione,

- carta altimetrica 1:5000, qualora necessaria o, se non disponibile, in scala opportuna,
 - cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze (al colmo del tetto), delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 300 metri dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico);
- b) relativamente alle caratteristiche radioelettriche e alla valutazione strumentale:
- banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione,
 - scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico),
 - direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di trasmettitori per cella per ogni direzione di puntamento,
 - potenza massima fornita al connettore d'antenna per trasmettitore per cella,
 - diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli non superiori ai 2 gradi,
 - relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici,
 - valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di induzione,
 - valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altri impianti posti sulla medesima infrastruttura.

Ai fini di una maggior speditezza istruttoria, il richiedente dovrà altresì presentare la seguente ulteriore documentazione:

- a) dimensioni dei volumi geometrici di rispetto attorno all'antenna in riferimento a 20 V/m, a 6 V/m e a 3 V/m, e dei volumi ipotetici di massimo sviluppo secondo le previsioni disponibili dello strumento urbanistico comunale,
- b) elenco delle antenne paraboliche per i ponti radio corredato dalle caratteristiche elettriche e meccaniche, nonché la quota d'installazione e la direzione di puntamento,
- c) rilievo altimetrico, nei casi in cui il contesto lo richieda,
- d) rilievo vegetazionale, con specificazione della presenza di arbusti, alberi, tipo di essenze, dimensioni,
- e) inserimento paesaggistico, anche attraverso fotomontaggi, elaborazioni al *computer*, dai percorsi-viabilità dell'intorno e dalla viabilità a grande distanza.

Art. 9 - Regole generali per le realizzazioni

E' vietata l'installazione dei sistemi radianti relativi ad impianti di radiodiffusione e per telefonia mobile su edifici destinati a permanenza prolungata di persone, parchi pubblici, parchi gioco e impianti sportivi.

Per limitare il numero di installazioni è prescritto, di norma, l'uso in *co-siting* dei pali di sostegno; ciascun singolo sito trova una sua dettagliata previsione nel presente strumento e nei contratti di locazione, o convenzioni disciplinanti la concessione del terreno, predisposti dal Comune, e che i gestori saranno chiamati a sottoscrivere, con le rispettive specifiche condizioni il cui rispetto ed accettazione sono da ritenersi essenziali per il rilascio o meno del godimento dell'area.

Il primo gestore che s'insedia nel sito designato è tenuto a realizzare un sostegno ai propri sistemi radianti anche in funzione delle esigenze di almeno un altro gestore che successivamente dovesse chiedere di colà realizzare il proprio impianto: a tale proposito la richiesta di permesso di costruire dovrà essere sottoscritta, per adesione, almeno da un altro gestore che si dichiari disponibile a condividere il sostegno per la sua installazione anche futura.

E' vietata l'installazione di tralicci o pali poligonali con sbracci, come pure l'installazione di ballatoi.

I supporti degli apparati di trasmissione e ricezione devono avere un'altezza tale che il centro elettrico del sistema radiante più basso sia posizionato ad almeno 30 metri dal suolo, e la massima altezza di tali strutture va comunque limitata a metri 40 dal suolo, salva una diversa prescrizione prevista dal Comune nella norma pattizia o dalle indicazioni puntuali delle schede in allegato.

Ove tecnicamente possibile, i sistemi radianti di ogni gestore, relativi a ciascun sito, dovranno essere costituiti da un massimo di 2 antenne per settore, poste fianco a fianco tra loro, con i centri elettrici alla stessa altezza dal suolo.

Con l'insediamento di più impianti nel medesimo sito dovrà essere valutata, in sede progettuale, la loro massima espansione; il campo elettrico complessivo, nel territorio circostante, è dato dalla somma quadratica dei contributi di ogni impianto, secondo la formula sotto rappresentata

$$E_m = \sqrt{(E_1^2 + E_2^2 + E_3^2)}$$

a cui va sommato algebricamente il valore di "fondo elettrico" dovuto alla presenza nel territorio di altri impianti a radiofrequenza che determinano valori di campo significativi.

Le antenne paraboliche per i "ponti radio" dei segnali digitali, atte al funzionamento ed al controllo delle stazioni radio base, dovranno essere del numero necessario per il funzionamento della stazione radio base stessa, con esclusione della funzione *hub*.

Art. 10 - Delocalizzazione degli impianti esistenti

Gli impianti preesistenti, i cui siti non siano inseriti nella pianificazione comunale, sono impianti produttivi collocati in sede impropria, e sono destinati a confluire nell'ambito della detta pianificazione: il loro trasferimento deve avvenire, a cura e spese dei gestori, nei tempi e modi concordati coi medesimi, a seguito di appositi convenzionamenti, al fine di garantire la continuità del servizio di telefonia.

Art. 11 - Impianti mobili

Per impianti mobili di telefonia mobile si intende un impianto in possesso degli elementi di temporaneità, di precarietà e di amovibilità, quest'ultima legata all'assenza di opere che ne pregiudichino una agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza; questa tipologia di impianti è soggetta alla comunicazione al Comune, da parte del gestore, munita del parere favorevole dell'ARPA, quarantacinque giorni prima della loro collocazione.

La comunicazione al Comune di installazione di impianto mobile deve essere corredata della seguente documentazione:

- descrizione del tipo di iniziativa o delle motivazioni che richiedono l'installazione e relativa durata, con indicazione dei tempi di installazione dell'impianto mobile,
- localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala 1:2000,
- parere favorevole dell'ARPA.

La documentazione da presentare all'ARPA, per il rilascio del parere da allegare alla comunicazione, è la seguente:

- a) relativamente alle caratteristiche del sito:
 - progetto dell'impianto in scala 1:200,
 - altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione,
 - carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria,
 - cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze (al colmo del tetto), delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 300 metri dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico);
- b) relativamente alle caratteristiche radioelettriche e alle valutazioni strumentali:
 - banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione,

- scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico),
- direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di canali di trasmissione per cella per ogni direzione di puntamento,
- potenza massima fornita al connettore d'antenna per trasmettitore per cella,
- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli non superiori ai 2 gradi,
- relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici,
- valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di altri impianti di tele-radiocomunicazione,
- valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio.

Il Comune nei successivi trenta giorni può chiedere al gestore una diversa localizzazione, motivando l'inidoneità della localizzazione proposta.

Gli impianti possono essere previsti:

- a servizio di manifestazioni temporanee; questi possono stazionare per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima;
- per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico; questi possono stazionare, nell'area prevista, una sola volta per un tempo massimo di quattro mesi;
- per garantire il servizio, in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso; questi possono stazionare, nell'area prevista, per un tempo massimo di quattro mesi; qualora il Comune non provveda al rilascio degli atti autorizzativi nei tempi previsti dalla norma per cause non imputabili al gestore, la permanenza dell'impianto mobile provvisorio si intende tacitamente rinnovata, per una sola volta, per ulteriori quattro mesi.

Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti si configura come installazione non autorizzata e come tale soggetta alle sanzioni previste dalla Legge-quadro nazionale.

Art. 12 - Norme tecniche da osservare per i siti idonei

Vengono allegati al presente Regolamento, costituenti parte integrante del medesimo, le schede descrittive dei siti ritenuti idonei dalla pianificazione comunale, indicanti gli specifici parametri e norme tecniche da osservare per la realizzazione dei correlati impianti.

COMUNE DI SAN ZENONE

SITI DI PROGETTO

		PARAMETRI	NORME DI REGOLAMENTO
N1	SCOTTON	Coordinate indicative WGS84	Lat.45°48'01" long.11°49'34.8"
		n. gestori	max 4
		portanti	
		potenza	
		tilt di antenna	
		RET	discrezionale
		banda	
		caratteristiche palo (sbracci, altezza...)	pali poligonali senza sbracci e ballatoi c.e. più basso 30 m
		finto albero	a discrezione CTE
		schermature impianti a terra	no
		recinzione	si tecnica
		co-siting	si
		sottoscrizione secondo gestore	si
N2	SERBATOIO MAZZAROLLO	Coordinate indicative WGS84	Lat.45°47'03.5" long.11°50'35.7"
		n. gestori (o Wi-Fi, Wimax)	max 2
		portanti	
		potenza	
		tilt di antenna	discrezionale
		RET	discrezionale
		banda	
		caratteristiche palo (sbracci, altezza...)	pali poligonali senza sbracci e ballatoi 20/30 m
		finto albero	a discrezione CTE
		schermature impianti a terra	no
		recinzione	si
		co-siting	si
		sottoscrizione secondo gestore	si
N3	MENEGHIN	Coordinate indicative WGS84	Lat.45°46'35.5" long.11°49'53.5"
		n. gestori	max 2
		portanti	
		potenza	
		tilt di antenna	minore possibile, in base ai puntam.
		RET	discrezionale
		banda	
		caratteristiche palo (sbracci, altezza...)	pali poligonali senza sbracci e ballatoi c.e. più basso 30 m
		finto albero	a discrezione CTE
		schermature impianti a terra	no
		recinzione	si
		co-siting	si

			sottoscrizione secondo gestore	si
N4	PARCHEGGIO AREA ARTIGIANALE EST	Coordinate indicative WGS84	Lat.45°46'39.5" long.11°51'06.5"	
		n. gestori	max 2	
		portanti		
		potenza		
		tilt di antenna	minore possibile, in base ai puntam.	
		RET	discrezionale	
		banda		
		caratteristiche palo (sbracci, altezza...)	pali poligonali senza sbracci e ballatoi c.e. più basso 30 m	
		finto albero	a discrezione CTE	
		schermature impianti a terra	no	
		recinzione	si	
		co-siting	si	
		sottoscrizione secondo gestore	si	
N5	CA' RAINATI EST	Coordinate indicative WGS84	Lat.45°45'28.8" long.11°51'22.3"	
		n. gestori	max 3	
		portanti		
		potenza		
		tilt di antenna	minore possibile, in base ai puntam.	
		RET	discrezionale	
		banda		
		caratteristiche palo (sbracci, altezza...)	pali poligonali senza sbracci e ballatoi c.e. più basso 30 m	
		finto albero	a discrezione CTE	
		schermature impianti a terra	no	
		recinzione	si	
		co-siting	si	
		sottoscrizione secondo gestore	si	
Er7	SOPRACASTELLO	Coordinate indicative WGS84	Lat.45°47'39" long.11°50'25.3"	
		Emittente radiofonica in FM	impianto esistente (censito nel 1990)	
		banda	88/108 MHz	
		frequenza in uso (portante)	1	
		potenza	censita (legge 223/90)	
		tilt di antenna	come da autorizzazione Ministero	
		RET	/	
		modulazione	di frequenza	
		caratteristiche palo (sbracci, altezza...)	palo rotondo senza sbracci e ballatoi	
		finto albero	no	
		schermature impianti a terra	no	
		recinzione	non necessaria	

			co-siting	no
			sottoscrizione secondo gestore	no